

Deliberazione della Giunta Regionale 26 giugno 2020, n. 7-1575

Adozione delle “Linee di indirizzo per lo svolgimento in sicurezza dell’attività all’interno dei rifugi alpini ed escursionistici” in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, che all’art. 1 comma 14 recita: “*Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16*”.

Dato atto che il Presidente della Conferenza, Stefano Bonaccini, con nota prot. n. 3897/COV19, ha trasmesso in data 17 maggio 2020 al Presidente del Consiglio dei ministri il documento definitivo condiviso dalle Regioni e dalle Province autonome, “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, prot. 20/81/CR01/COV19.

Rilevato che il D.P.C.M. del 17/05/2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" richiama, nelle proprie premesse, il suddetto documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” e lo allega al medesimo provvedimento sub 17.

Dato atto che l’articolo 1, comma 14, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, rileva che “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16” prevede che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto delle linee guida nazionali.

Dato atto che:

- in data 17.05.2020 con D.G.R. n. 1-1382 la Giunta regionale ha adottato il documento “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive”;
- con D.P.G.R. n. 63 del 22 maggio 2020 sono state adottate le medesime “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” e rese obbligatorie per le attività ivi autorizzate;
- in data 13 giugno con D.G.R. n. 1-1536 la Giunta regionale ha adottato il documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”;
- con D.P.G.R. n. 69 del 13 giugno 2020 sono state adottate le medesime “Linee guida” di cui all’alinea precedente e rese obbligatorie per le attività ivi autorizzate.

Dato altresì atto che:

- in data 25 maggio 2020 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato una revisione del citato documento “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive”;
- in data 29 maggio 2020, il coordinatore del Piano Regionale della Prevenzione ed il responsabile del Settore “Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari” e vicario della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, hanno redatto un documento recante “Approvazione delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive”, in cui si attesta che le indicazioni contenute nelle schede tematiche risultano in linea con i principi del CTS nazionale, di cui all’allegato 10 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, e coerenti con le indicazioni del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, aggiornato al 24 aprile 2020 e che si ritengono, nell’attuale contesto epidemiologico, adeguate ed appropriate;
- in data 5 giugno 2020, con DGR n. 17-1482 del 5 giugno 2020 la Giunta regionale, preso atto del documento di cui all’alinea precedente, ha adottato il documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”;
- in data 11 giugno 2020, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato, ad integrazione delle raccomandazioni emanate il 25 maggio, delle linee guida per la riapertura di nuove attività. Il documento recante “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” – prot. 20/96/CR1/COV19 - definisce indicazioni con riguardo ai seguenti settori: congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, discoteche;
- in data 12 giugno 2020 il coordinatore del Piano Regionale della Prevenzione ed il responsabile del Settore “Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari” e vicario della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, hanno redatto un documento in cui, in merito alle linee guida di cui all’alinea precedente, si attesta che le indicazioni contenute nelle schede tematiche risultano in linea con i principi del CTS nazionale, di cui all’allegato 10 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, e coerenti con le indicazioni del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, aggiornato al 24 aprile 2020 e che si ritengono, nell’attuale contesto epidemiologico, adeguate ed appropriate.

Visto il documento redatto in data 19 giugno 2020 dal coordinatore del Piano Regionale della Prevenzione e dal responsabile del Settore “Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari” e vicario della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte recante “Linee di indirizzo per lo svolgimento in sicurezza dell’attività all’interno dei rifugi alpini ed escursionistici”.

Rilevato che le Linee di indirizzo di cui all’alinea precedente, alla luce della realtà epidemiologica, produttiva, sociale ed organizzativa a livello nazionale e tenuto conto dei fattori rilevanti nel determinare la dinamica dell’epidemia da SARS-CoV-2 (es. trasporti, densità abitativa, servizi sanitari e sociali) nonché delle raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle misure di prevenzione e di contenimento, prevede che per la ripresa delle attività dei rifugi alpini ed escursionistici, si ritengono applicabili le indicazioni contenute nella scheda tematica “Strutture ricettive – Rifugi Alpini” di cui alle “Linee guida per la riapertura di nuove attività” approvate dalla Conferenza delle Regioni in data 25 maggio 2020.

Considerato che le “Linee di indirizzo per lo svolgimento in sicurezza dell’attività all’interno dei rifugi alpini ed escursionistici” forniscono indicazioni operative ed omogenee sul

territorio regionale finalizzate ad incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l'epidemia di Covid-19 all'interno dei rifugi alpini ed escursionistici del Piemonte, definendo misure che seguono la logica della precauzione ed attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni delle Autorità sanitarie.

Considerato, altresì, che, in base all'evoluzione ed allo scenario epidemiologico, le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo

Ritenuto quindi opportuno adottare, su tutto il territorio regionale, le "Linee di indirizzo per lo svolgimento in sicurezza dell'attività all'interno dei rifugi alpini ed escursionistici", allegandole sub "A" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di adottare e rendere cogenti, su tutto il territorio regionale dal prossimo 26 giugno 2020, le "Linee di indirizzo per lo svolgimento in sicurezza dell'attività all'interno dei rifugi alpini ed escursionistici" allegandole sub "A" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Direzione Sanità e Welfare
Settore Prevenzione e Veterinaria
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

LINEE DI INDIRIZZO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL'ATTIVITÀ ALL'INTERNO DEI RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI

Torino, 19 giugno 2020

Al fine di **garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell'utenza coinvolta nelle attività produttive e ricreative** è necessario che i principi di declinazione di linee guida per i diversi settori, tengano conto della coerenza con la normativa vigente, incluso il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" aggiornato al 24 aprile 2020.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico e di popolazione, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente Protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni delle Autorità sanitarie.

Alla luce della realtà epidemiologica, produttiva, sociale ed organizzativa a livello nazionale e tenuto conto dei fattori rilevanti nel determinare la dinamica dell'epidemia da SARS-CoV-2 (es. trasporti, densità abitativa, servizi sanitari e sociali) nonché delle **raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle misure di prevenzione e contenimento proposte** dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) nazionale, la Conferenza delle Regioni ha approvato, in data 25 maggio 2020, ad integrazione di quelle emanate il 15 maggio, delle linee guida per la riapertura di nuove attività.

Per la ripresa delle attività dei RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI, si ritengono applicabili le indicazioni contenute nella scheda tematica:

STRUTTURE RICETTIVE – RIFUGI ALPINI

1 Finalità

L'obiettivo delle presenti linee di indirizzo è fornire indicazioni operative ed omogenee sul territorio regionale, finalizzate ad incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l'epidemia di Covid-19 all'interno dei rifugi alpini ed escursionistici del Piemonte. Le presenti linee guida contengono, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni delle Autorità sanitarie.

È opportuno che le misure proposte nel presente documento siano poi adattate, sotto la responsabilità del gestore, ad ogni singola azienda individuando le modalità di prevenzione più efficaci in relazione alle caratteristiche specifiche della propria struttura nonché le procedure per metterle in atto.

2. Campo di applicazione

Le presenti linee di indirizzo si applicano ai rifugi alpini e escursionistici e, considerata la specificità di tali strutture, posizionate in località montane spesso non facilmente raggiungibili, sono improntate a coniugare la possibilità di svolgere l'attività di accoglienza e ristoro con l'esigenza di garantire la sicurezza dei titolari, del personale e della clientela, mitigando la possibilità di contagi.

Sono rifugi alpini ed escursionistici le strutture ricettive ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni, idonee ad offrire ospitalità e ristoro mediante gestore, ad alpinisti ed escursionisti in zone di montagna. Le caratteristiche di tali strutture sono rispettivamente definite all'art.2, commi 2 e 3 della L.r. 18 febbraio 2010, n.8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo).

Il rifugio è un presidio della montagna: tutti gli escursionisti che lo richiedano devono in situazione di difficoltà poter essere "accolti" nella struttura.

Questa situazione si verifica, a titolo esemplificativo:

- in caso di condizioni meteorologiche avverse;
- nelle ore notturne;
- in caso di difficoltà dell'escursionista (per infortunio o altra emergenza).

In queste situazioni "critiche", che comportano il possibile sovraffollamento degli ambienti e quindi, potenzialmente, il non rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale, il gestore del rifugio può comunque dare ricovero agli escursionisti assicurando che tutte le persone indossino una mascherina chirurgica garantendo, altresì, il più possibile l'aerazione naturale dei locali.

In situazioni "critiche", qualora non fosse possibile assicurare il distanziamento di cui al successivo punto 3, non possono essere somministrati alimenti e bevande ad eccezione delle bevande calde.

Il comportamento da tenere in presenza di persone con febbre e/o sintomi respiratori sono contenute al punto 5 delle presenti linee guida.

3. Ingresso al rifugio e ambienti comuni

3.1 Misure di carattere generale

Quando possibile, l'area esterna al rifugio deve essere delimitata, consentendo un accesso regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, panche...) è necessario inserire un cartello che richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano l'incrocio delle persone.

Il gestore deve garantire trattamenti in grado di assicurare l'igienizzazione di coperte, piumini e ciabatte. Qualora ciò non fosse possibile, lo stesso deve richiedere ai propri ospiti di utilizzare un sacco lenzuolo o un sacco a pelo, una federa e delle ciabatte personali.

Tale circostanza dovrà essere preventivamente resa nota all'atto della prenotazione.

Ogni oggetto, quale a titolo esemplificativo, biciclette, bastoncini, altre attrezzature, fornito in uso dalla struttura agli ospiti, deve essere sanificato prima e dopo di ogni utilizzo.

Nelle aree comuni, gli ospiti devono rispettare le regole attive per tutta la popolazione riguardo l'uso della mascherina e l'igienizzazione delle mani. Il personale deve essere dotato di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI), alcuni dei quali comuni a tutto il personale, altri differenziati in base al tipo di mansione svolta. Il personale è tenuto all'utilizzo della mascherina chirurgica quando si trova in presenza dei clienti e, comunque, in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.

È necessario specificare che, a causa delle particolari condizioni ambientali, per i rifugi alpini situati tra i 3000 e 4559 metri di altitudine in ambiente glaciale (ghiacciai), l'area esterna non può essere considerata usufruibile in nessun modo. Pertanto, il rifugista può utilizzare, come spazi utili, solo quelli interni al rifugio adottando misure ed accorgimenti tesi a favorire, per quanto possibile, le condizioni di sicurezza degli ospiti, in coerenza con le presenti linee guida. Ai fini delle presenti linee guida, detti rifugi vengono definiti "Rifugi d'alta quota".

Infine, si specifica che il gruppo di alpinisti che compone la cordata è formato da persone tra loro affiatate per l'attività sportiva/alpinistica con una reciproca buona conoscenza sia dello stato fisico che di salute dei suoi componenti. Ne consegue che, esclusivamente nei rifugi d'alta quota, tali gruppi sono soggetti al distanziamento interpersonale per quanto strutturalmente possibile (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

3.2 Personale dipendente

L'équipe del rifugio stanziale deve utilizzare la mascherina chirurgica in tutte le occasioni di contatto con i clienti.

Negli altri casi, invece, i membri dell'équipe sono tenuti a mantenere la distanza di un metro tra loro; qualora ciò non sia possibile, sono tenuti all'utilizzo delle mascherine.

3.3 Modalità operative del servizio nell'area di ricevimento

Il ricambio dell'aria deve essere garantito frequentemente, tenendo conto del numero delle persone presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti.

Qualora i locali dovessero essere privi di finestre ma dotati di ventilatori/estrattori, questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza delle persone, per ridurre le concentrazioni nell'aria; per quanto riguarda la ventilazione dei servizi igienici negli ambienti per il pernottamento, la stessa può essere programmata a intervalli.

Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, devono essere rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e, in ogni caso, deve essere garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo, per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.

I giornali, le riviste di carta, i libri e tutto il materiale cartaceo, comprese brochure e biglietti visita, nonché i giochi d'intrattenimento non devono essere messi a disposizione dei clienti. Negli spazi interni vanno precluse le aree giochi.

4 Servizi igienici comuni e docce ad uso comune

Per l'utilizzo di bagni e docce finestrate ad uso comune, devono essere adottate procedure di igienizzazione con una frequenza maggiore, con particolare attenzione alle superfici più a rischio di contaminazione, quali, a titolo esemplificativo, maniglie, rubinetti, interruttori, e devono essere regolamentati gli accessi.

Nel caso di bagni o docce non finestrate, deve essere garantita l'areazione meccanica, in assenza della quale, nei momenti di non utilizzo, le porte devono restare sempre aperte.

5 Somministrazione di alimenti e bevande ed altri servizi.

I tavoli devono essere posizionati in modo tale che gli ospiti siano distanti tra loro almeno un metro, salvo che per i nuclei familiari, per persone che condividono la stessa camera o unità abitativa e per gruppi organizzati che ne facciano richiesta (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

I tavoli negli ambienti interni ed esterni (giardini, terrazze, plateatici) devono essere posizionati in modo che la distanza tra il dorso di una sedia e il dorso dell'altra sedia sia almeno un metro e che le persone rivolte l'una verso l'altra siano distanziate almeno un metro.

È consigliato, pertanto, disporre dei posti a sedere sfalsati. In ogni caso, è raccomandato evitare gli assembramenti.

L'occorrente per il coperto deve essere consegnato al tavolo e gli occupanti dello stesso devono provvedere alla sua distribuzione, mantenendo il distanziamento come previsto da questa sezione.

Gli addetti di sala a contatto diretto con gli alimenti devono indossare la mascherina chirurgica e devono lavare o igienizzare frequentemente le mani con gel idroalcolico.

Le tovaglie devono essere sostituite ad ogni cambio di ospite. Quando non è previsto l'utilizzo di tovaglie che coprono l'intera superficie del tavolo, questo va pulito e igienizzato dopo ogni servizio.

L'addetto al servizio bar indossa la mascherina chirurgica e igienizza le mani frequentemente.

Il servizio al banco potrà essere effettuato limitatamente alle bevande e per il tempo strettamente necessario alla consumazione solo qualora possano essere rispettate le regole di distanziamento sociale o predisposte apposite barriere protettive (es. plexiglas) fra dipendenti e clienti e i clienti stessi. In qualunque caso il banco andrà igienizzato dopo ogni servizio.

In caso di richiesta di cibi da asporto, questi devono essere consegnati preferibilmente in contenitori biodegradabili o compostabili, con la preghiera al cliente di portare i propri rifiuti a valle.

6 Camere

6.1 Assegnazione e occupazione delle camere

E' preferibile assegnare agli ospiti le stanze nel pomeriggio (dalle ore 16,00), per consentire tra le occupazioni un periodo minimo volto a favorire l'eliminazione di eventuali presenze virologiche residue, mediante un'adeguata e prolungata areazione dei locali.

Il pernottamento al rifugio è consentito, preferibilmente, previa prenotazione, che deve essere confermata al gestore del rifugio almeno 24 ore prima.

Deve essere tenuta registrazione delle presenze per almeno 14 giorni.

All'ingresso di ogni camera deve essere messo a disposizione degli ospiti un dispenser di gel disinfettante.

I posti letto devono essere predisposti in modo tale che venga sempre garantito un distanziamento interpersonale di almeno un metro, sia lateralmente che in altezza in caso di letti a castello o tavolati, se presenti.

Laddove ciò non fosse possibile è responsabilità del gestore la decisione su come organizzare le camere, eventualmente distribuendo i letti in maniera sfalsata allo scopo di garantire il più possibile il distanziamento sociale.

È inoltre necessario provvedere ad una costante aerazione naturale degli ambienti.

Il distanziamento interpersonale di 1 metro non sussiste per le persone appartenenti al medesimo nucleo familiare e neppure per i gruppi organizzati che, sotto la propria personale responsabilità, ne facciano espressa richiesta in fase di prenotazione (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da coprimaterasso o lenzuolo e copriferda o biancheria lavabile a 90°C.

6.2 Modalità operative di svolgimento delle pulizie al piano camere

È importante arieggiare gli ambienti sia durante che dopo lo svolgimento delle pulizie, aumentando il periodo di apertura delle finestre.

Nello svolgimento delle attività di pulizia, è preferibile l'utilizzo di detergenti neutri. Coperte, piumini e cuscini devono essere arieggiati.

7 Sistema di grigliatura reflui

Il personale che si occupa dell'asporto, "insaccamento" e trasporto a valle del materiale grossolano presente nelle acque reflue ed intercettato dal sistema di grigliatura meccanico, deve indossare mascherina chirurgica, visiere protettive, guanti ed indumenti protettivi usa e getta.

8 Assistenza agli ospiti e richieste di interventi

Gli addetti all'accoglienza devono essere in grado di favorire l'accesso ai servizi sanitari.

A questo fine, nel rifugio devono essere disponibili i numeri di telefono da contattare in caso di necessità, quali, a titolo esemplificativo, il numero unico di emergenza (112), della guardia medica, dell'ospedale più vicino. Il gestore del rifugio può attivare una linea dedicata con le autorità sanitarie locali o con il soccorso alpino per la segnalazione tempestiva di eventuali problematiche di carattere sanitario e più specificamente epidemiologico. Le istruzioni riguardanti il comportamento da tenere in presenza di persone con febbre e/o sintomi respiratori sono contenute nel successivo punto delle presenti linee guida.

9 Caso sintomatico

Se un ospite o un membro dello staff sviluppa dei sintomi riconducibili ad un'infezione respiratoria acuta, o viene rilevata una temperatura maggiore ai 37,5° C, bisogna **immediatamente** intraprendere tutte le misure per minimizzare il contatto tra la persona malata e le altre persone (ospiti e staff) che si trovano nella struttura.

Il soggetto deve essere messo in isolamento e deve essere contattata l'ASL territorialmente competente tramite 112; inoltre, se sprovvisto di mascherina chirurgica, questa deve essergli fornita.

10 Campeggio nelle aree esterne

L'utilizzo di tende per il pernottamento all' esterno del rifugio, ove consentito, sarà a discrezione del gestore con obbligo di prenotazione per l'utilizzo dei servizi del rifugio.

Per quanto non menzionato nelle presenti linee guida, si fa riferimento al "Protocollo di regolamentazione Regionale delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto ed alle eventuali successive indicazioni delle competenti Autorità sanitarie.

Sulla base delle esigenze che potranno manifestarsi, potranno essere emanate, da parte della Regione Piemonte, indicazioni più restrittive o interpretazioni operative.

Il coordinatore del Piano Regionale della Prevenzione
dottor B. Griglio 

Il Responsabile del settore Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari, Vicario della Direzione Sanità e Welfare.

Dottor F. Ripa 